

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— V LEGISLATURA —————

(N. 148-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE ZACCARI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro delle Finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 AGOSTO 1968

---

Comunicata alla Presidenza il 25 ottobre 1968

---

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Francia relativo alle questioni doganali e fiscali per la gestione del traforo stradale del Monte Bianco, concluso a Parigi il 7 febbraio 1967

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge « Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Francia relativo alle questioni doganali e fiscali per la gestione del traforo stradale del Monte Bianco, concluso a Parigi il 7 febbraio 1967 » trae origine dalla Convenzione tra l'Italia e la Francia per la costruzione e l'esercizio del traforo del Monte Bianco, firmata il 14 marzo 1953 e ratificata con legge 1° agosto 1954, n. 846, e dall'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Francia per la costruzione e l'esercizio del traforo del Monte Bianco per la gestione in comune del traforo stesso, firmato il 25 marzo 1965 e ratificato con legge 14 luglio 1965, n. 921.

In modo specifico l'articolo 12 della Convenzione recita testualmente: « Le questioni monetarie, fiscali, doganali e sociali che sorgeranno a seguito della costruzione e dell'esercizio del traforo del Monte Bianco saranno oggetto di accordi particolari tra il Governo italiano e il Governo francese ».

L'accordo al nostro esame provvede infatti alla disciplina delle materie fiscali e doganali riguardanti le due società, italiana e francese, che gestiscono in comune il traforo, sulla base di un criterio che mira da una parte a limitare la doppia imposizione e dall'altra ad escludere ogni immunità fiscale. Le clausole dell'Accordo al capitolo I precisano i criteri da seguire ai fini della determi-

nazione delle entrate e dei redditi assoggettabili alle imposizioni dirette ed indirette, definiscono la figura di un rappresentante fiscale giuridicamente riconosciuto, stabiliscono che gli stipendi e gli emolumenti delle persone incaricate della gestione sono imponibili nello Stato dove gli interessati hanno il loro domicilio fiscale e demandano alle rispettive Amministrazioni fiscali dei due Stati il compito di concordare le modalità per l'esercizio dei rispettivi diritti; ed al Capitolo II stabiliscono le modalità e le agevolazioni per le importazioni definitive e temporanee, sui contrapposti territori di impiego, dei materiali di costruzione e manutenzione della galleria di rispettiva origine e provenienza.

Si tratta, per quest'ultima parte, di agevolazioni che oggi non avrebbero più motivo di essere citate nell'accordo, dato il regime di libera circolazione delle merci attuato col 1° luglio 1968.

Come è evidente da quanto sinteticamente esposto, si tratta di un accordo di limitata portata sul quale la Commissione finanze e tesoro ha espresso il suo parere favorevole e che la Commissione affari esteri in sede referente ha approvato senza osservazioni, per cui mi permetto sottoporlo alla definitiva approvazione dell'Assemblea.

ZACCARI, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È approvato l'Accordo tra l'Italia e la Francia relativo alle questioni doganali e fiscali per la gestione del traforo stradale

del Monte Bianco concluso a Parigi il 7 febbraio 1967.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 9 dell'Accordo stesso.